

N. 01972/2010 01972/2010 REG.SEN.

N. 01972/2010 01972/2010 REG.SEN

N. 01972/2010 REG.SEN

N. 00952/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 952 del 2010, proposto da H. Q., rappresentato e difeso dagli avv. Marina Marino e Paola Daimo, elettivamente domiciliato in Napoli, via Mergellina N. 23, presso l'avv. Marino;

***contro***

la Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale alla via Diaz, 11, domicilia ex lege;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto prot.08/ n. 1053 del 4 dicembre 2008 di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/03/2010 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato che il provvedimento gravato dispone il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per avere l'istante riportato una condanna per furto aggravato, ritenuta ostativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998;

Considerato che dalla copia di sentenza di condanna, in atti, emerge che al ricorrente è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

Rilevato che tale circostanza, alla stregua del tenore letterale dell'art. 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998, esclude l'ostatività della sentenza riportata dal ricorrente alla concessione del permesso richiesto;

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che l'amministrazione soccombente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO